

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	775
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
MANCINI ANTONIO e CANESTRARI: Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (3784)	775
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	775, 777
CALVARESI	777
MANCINI ANTONIO	777
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	777
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione (3805)	777
PRESIDENTE	777, 778
FORTINI, <i>Relatore</i>	777, 778
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	778
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	779

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sinesio e Vincelli.

Discussione della proposta di legge Mancini Antonio e Canestrari: Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (3784).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3784, d'iniziativa degli onorevoli Mancini Antonio e Canestrari, concernenti modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento, inizialmente, è stato assegnato in sede referente e in questa sede la Commissione ne ha iniziato l'esame nella seduta del 16 maggio scorso, giungendo alla deliberazione, presa all'unanimità, di chiedere suo passaggio in sede legislativa. La Presidenza della Camera ha accolto la richiesta ed ecco che, oggi, il provvedimento torna al nostro esame in sede deliberante.

Innanzitutto mi corre l'obbligo di mettere al corrente la Commissione di un errore tipografico: alla seconda alinea del punto n. 2 dell'articolo 1 va letto « anni 23 », e non già « anni 25 ».

Ripetendo, poi, quello che già, in veste di Relatore, ho detto in sede referente, confermo che si tratta di una pura e semplice mo-

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

difica estensiva del limite massimo di età per l'ammissione al concorso a posti di fattorini in prova degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 64 della legge n. 307, ossia negli elenchi, che ogni Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni deve tenere, di coloro che siano disposti a sostituire gli agenti di ruolo addetti al recapito e allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le loro assenze.

Come loro ricorderanno, tale limite è di anni 28. Infatti, l'articolo 36 di detta legge 2 marzo 1963, n. 307, a cui l'articolo 36 fa rinvio, prescrive:

« La nomina a fattorino in prova nella carriera ausiliaria degli Uffici postali si consegue mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso, si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per particolari esigenze di servizio, i candidati possono essere sottoposti ad esame orale per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso al posto di fattorino in prova, occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata: a) ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge; b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dei successivi articoli 84 e 90 ».

La modifica che, con l'articolo 1 della loro proposta di legge, gli onorevoli Mancini Antonio e Canestrari vorrebbero venisse apportata a detto articolo 36 eleva — da 28 a 45 anni — il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi di fattorino in prova per i reggenti e i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale, ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della medesima legge, uniformando, in tal modo, detto limite a quello

degli iscritti negli elenchi di cui agli articoli 84 e 90, sempre della stessa legge n. 307, che già ora hanno il limite, appunto, di 45 anni.

All'articolo 2 è, poi, sancito che coloro i quali siano stati cancellati dai richiamati elenchi provinciali per aver raggiunto il 28° anno di età verranno reinscritti negli elenchi stessi al posto occupato all'atto della cancellazione.

Questa norma tende a favorire molti bravi lavoratori delle poste e delle telecomunicazioni, e, contemporaneamente, ad avvantaggiare anche l'Amministrazione postale; essa, infatti, attualmente deve privarsi dei servizi di elementi, i quali, invece, per la esperienza acquisita potrebbero ancor essere utilmente impiegati.

Invito, perciò, la Commissione a voler prendere benevolmente in esame il provvedimento e a dare voto favorevole alla sua approvazione.

Comunico per altro, che il Governo ha presentato due emendamenti, uno sostitutivo dell'articolo 2 e, l'altro, aggiuntivo di un articolo 3. Ne do lettura:

ART. 2.

I sostituti cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per aver superato il 28° anno di età, vengono reinscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, viene mantenuta fino al compimento del 65° anno di età degli interessati.

I deputati Macchiavelli e Fabbri Riccardo, a loro volta, hanno presentato il seguente articolo sostitutivo dell'art. 1:

« Tra l'articolo 36 e 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente:

Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi con riserva di posti ed a prescindere dai limiti massimi di età i reggenti ed i sostituti iscritti negli albi provinciali nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1962 ed il 30 dicembre 1968, i prestatori d'opera di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè coloro che ricoprono od abbiano ricoperto la qualifica di procaccia con obbligazione personale o di ricevitoria comunale.

Il personale di cui, sopra cancellato dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge anzidetta, per aver superato il 28° anno di età, viene riscritto nell'elenco stesso al posto occupato all'atto della cancellazione.

Ha chiesto la parola l'onorevole Sottosegretario Mazza, per chiedere un rinvio della discussione. Ne ha facoltà.

MAZZA. *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Non sono in grado, in questo momento, di valutare esattamente la portata e le conseguenze dell'emendamento degli onorevoli Macchiavelli e Fabbri Riccardo. Mi permetto, quindi, di chiedere un breve rinvio della discussione ad evitare che si faccia, senza la necessaria meditazione, qualcosa di contrario agli interessi della famiglia postelegrafonica.

CALVARESI. Noi aderiamo alla proposta dell'onorevole Sottosegretario per un breve rinvio della discussione.

MANCINI ANTONIO. Penso che l'emendamento dei colleghi Macchiavelli e Fabbri si potrebbe anche esaminare estemporaneamente. Dall'altro canto, e questo vale anche per gli emendamenti governativi, tanto io quanto l'onorevole Canestrari non vogliamo irrigidirci nella nostra proposta; sicché, anche se personalmente, non trovo motivo per il rinvio, mi rimetto alla Commissione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Ripeto che, al momento, non sono in grado di valutare con esattezza le conseguenze dell'emendamento, degli onorevoli Macchiavelli e Fabbri Riccardo e mi permetto, quindi, di insistere per un breve rinvio.

PRESIDENTE. Ritengo, personalmente, che come si è sempre fatto in analoghi precedenti casi, anche questa volta si debba accedere alla richiesta di rinvio del Governo, tanto più che si tratterebbe di un breve rinvio, al massimo di una settimana.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione (3805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3805, concernente un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione.

Come gli onorevoli colleghi, ricorderanno, la discussione si è iniziata nella seduta del 10 maggio, nella quale la Commissione è arrivata all'esame degli articoli e ha deliberato la presa in considerazione del seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, proposto dal Relatore Fortini e dall'onorevole Amodio:

« La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni finali 1968 e 1969 ».

A seguito di tale presa in considerazione, la discussione veniva sospesa, in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio sull'emendamento. Questa, nella seduta del 18 maggio 1967, si è così espressa sull'emendamento: « La Commissione delibera di esprimere parere contrario sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 10 maggio 1967, poiché l'emendamento medesimo integra l'ipotesi di una spesa pluriennale ad andamento crescente con copertura limitata alla prima e più modesta tranche di spesa ».

Ha chiesto di parlare il Relatore, onorevole Fortini. Ne ha facoltà.

FORTINI, *Relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, atteso il parere della Commissione Bilancio, ritirò l'emendamento, anche a nome dell'onorevole Amodio, non senza sottolineare che lavori che interessano centri abitati, perdurando l'esercizio della ferrovia durante i lavori stessi, non possono essere prolungati oltre i tempi tecnici indispensabili per la loro esecuzione. Arrivo a dire che, se i lavori, di cui la nostra e la VII Commissione del Senato hanno avvertito la necessità e l'urgenza, dovessero effettivamente eseguirsi e liquidarsi in cinque anni, l'ammontare dei danni sarebbe talmente elevato da sconsigliarne l'esecuzione.

Ciò premesso, mentre ripeto il parere favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame, auspico che in tempo non lontano si presenti la possibilità di una integrazione dello stanziamento.

Esprimo poi nuovamente il voto che siano iniziati con sollecitudine, d'intesa con le autorità locali, gli studi per il collegamento, in Napoli, della stazione della Circumvesuviana alla Stazione delle F.S. e, quindi, alla Metropolitana, richiamando a riguardo l'or-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1967

dine del giorno già presentato ed illustrato nella seduta del 10 maggio, ordine del giorno che confido verrà approvato alla unanimità dagli onorevoli colleghi ed accettato senza riserve dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Fortini per il suo supplemento di relazione e il ritiro dell'emendamento che ci consente di procedere speditamente all'approvazione degli articoli.

Do lettura dei due ordini del giorno presentati.

Il primo, degli onorevoli Fortini, Amodio, Veronesi, De Capua e mio, è del seguente tenore:

« La Commissione, in occasione della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3805, presentato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sotto il titolo "Contributo straordinario dello Stato per la Ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione", fa propria la raccomandazione avanzata dal relatore per la costruzione di un collegamento sotterraneo della stazione di Napoli della linea Circumvesuviana con quella delle F.S. mediante traslatore, elettropedovia o altro simile mezzo autotrasportatore ovvero, in subordinata, mediante passaggio pedonale onde svincolare dal traffico in superficie il trasferimento dei viaggiatori in transito da un sistema all'altro di linee, comprese quelle metropolitane, ed impegna il Governo a prendere con urgenza le opportune iniziative, tenuto conto dell'immediato sensibile e duplice vantaggio, in termini di tempo e sicurezza, che ne deriverà, da un lato, al congestionato e caotico traffico cittadino nell'affollata zona della " Ferrovia ", dall'altro, alla ingente massa di studenti, operai, impiegati, specialmente nelle ore di punta, che si servono dei due sistemi di linee, in particolare " Circumvesuviana " e " Metropolitana ", per compiere il tragitto quotidiano pendolare tra abitazione e posto di studio o di lavoro ».

Il secondo ordine del giorno, degli onorevoli D'Ambrosio, Fortini e Amodio, è del seguente tenore:

La Commissione, favorevole al disegno di legge:

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione »,

fa voti

perchè compatibilmente con il piano tecnico dei lavori siano con precedenza assoluta eli-

minati i passaggi a livello, che attraversano i comuni, nelle zone abitate, di S. Giorgio a Cremano, Barra, Portici e Resina ove si registrano più numerosi gli investimenti mortali.

Qual'è il parere del Governo sui due ordini del giorno ?

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo li accetta senz'altro come raccomandazione.

FORTINI, Relatore. Ringrazio il Governo di aver accettato i due ordini del giorno come raccomandazione. Ne chiedo egualmente, però, la votazione.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo ordine del giorno, a firma del Relatore e mia e dei deputati Amodio, Veronesi e De Capua, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Metto, ora, in votazione il secondo ordine del giorno, a firma dei deputati D'Ambrosio e Amodio e del Relatore, del quale anche ho dato lettura testè.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, oltre quello proposto dal Relatore, il quale per altro lo ha ritirato, do lettura e pongo successivamente in votazione i quattro articoli del disegno di legge:

ART. 1.

Per il completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti, e di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana, previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, potrà essere accordato alla Società strade ferrate secondarie meridionali un ulteriore contributo straordinario entro il limite di lire 2.500.000.000.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo straordinario, da determinare con decreto dei Ministri dei trasporti e della aviazione civile e del tesoro sulla base della

spesa riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da variare, salvo revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, verrà liquidato con le stesse modalità e condizioni stabilite con l'atto 5 agosto 1965, approvato con decreto interministeriale 18 ottobre 1965, n. 3413, stipulato in esecuzione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960.

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione del disegno di legge:

« Contributo straordinario dello Stato per la Ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » (3805).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Caval-laro Nicola, Crocco, D'Ambrosio, De Capua, Degli Esposti, Fortini, Franco Raffaele, Golinelli, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Macchia-velli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino e Santagati.

Sono in congedo:

Sinesio e Vincelli.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO